

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 634

**Accordi/Intese Stato regioni in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria - Anno 2008 - Recepimento.**

L'Assessore alla Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. "Igiene degli alimenti e Nutrizione" dell'Ufficio n° 1, confermata dal Dirigente dell'Ufficio n. 2 e dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 ha fissato i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituendo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare

Il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme generali sull'igiene dei prodotti alimentari;

Il Regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 ha stabilito le norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed inoltre ha previsto il riconoscimento per gli stabilimenti che trattano i suddetti alimenti;

Il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 reca disposizioni relative ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Il Regolamento CE n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sulla base dei principi del Reg. CE 882/2004, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

La Conferenza Stato-Regioni, nel corso dell'anno 2008, con propri provvedimenti ha sancito le seguenti intese ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria:

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi".	20/03/2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.	24/01/2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".	20/03/2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".	13/11/2008

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.	20/11/2008
--	---	------------

Per alcune delle suddette intese, benché già in fase di attuazione, necessita un formale atto di recepimento da trasmettere al tavolo di verifica degli adempimenti di cui alla ricordata intesa del 23 marzo 2005.

Ritenuto, pertanto, di dover recepire le suddette intese anche allo scopo di assicurarne l'immediata applicazione sul territorio regionale delle prescrizioni in esse contenute, così consentendo agli operatori del settore alimentare ed agli organi del controllo ufficiale di disporre di indicazioni tecniche specifiche per la corretta e uniforme applicazione delle disposizioni previste, ai fini del rispetto dei principi ed obiettivi della legislazione comunitaria sopra richiamata a tutela della salute pubblica;

Sezione Contabile:

“COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e s.m.i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio  
Dr. Fulvio Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio n°2 e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

1. di recepire i seguenti Accordi/Intese sanciti in Conferenza Stato-Regioni:

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281	Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente "Prime disposizioni per l'autorizzazione al trasporto di animali vivi".	20/03/2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.	24/01/2008

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".	20/03/2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano".	13/11/2008
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131	Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di deroghe relative alla produzione di ovini, caprini e suini lattanti parzialmente eviscerati.	20/11/2008

2. di demandare al Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione la predisposizione di ulteriori atti necessari per l'uniforme applicazione sul territorio regionale;
3. di disporre l'inserimento dei predetti accordi/intese nel sito Internet della regione Puglia;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 635

**Onere finanziario per le visite medico-fiscali richieste dai datori di lavoro pubblici per i propri dipendenti assenti per malattia. Modifica alla DGR 3112/1991.**

L'Assessore alle Politiche della Salute, dott.

Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori) e dell'art. 43 del DPCM 8 maggio 1987 n. 266 (norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26.03.1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri), i datori di lavoro pubblici e privati hanno facoltà di disporre controlli sui lavoratori assenti; a tal fine debbono avvalersi di medici operanti nel contesto dell'organizzazione sanitaria pubblica.

L'attività di controllo medico-legale sulle condizioni dei lavoratori dipendenti al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimità dell'assenza dal lavoro rientra certamente nella competenza funzionale delle Asl in ragione della previsione dell'art. 14 c. 2 lett. q) della L. 833/78, in base al quale la ASL deve provvedere, fra l'altro, agli "accertamenti, alle certificazioni".

L'entrata in vigore del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e la conseguente trasformazione delle USL in Aziende ha lasciato inalterata la ripartizione delle competenze rispetto a quanto illustrato.